

Nota al Decreto Legislativo 17 settembre 2010 n. 156 – Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009 n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale
(on. Maria Piera Pastore – aggiornato al 4 gennaio 2012).

La legge 5 maggio 2009 n. 42.

La legge 5 maggio 2009 n. 42, che ha per oggetto “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione” stabilisce che il Governo, al fine di dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione, è delegato ad adottare, entro 24 mesi, uno o più decreti legislativi.

In conseguenza della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 17 settembre 2010 n. 156 (è il secondo decreto approvato dal Governo) che riguarda l'attuazione dell'articolo 24 della legge 42 del 2009 e cioè detta disposizioni sull'ordinamento transitorio di Roma capitale in base all'articolo 114, terzo comma della Costituzione.

(L'articolo 114, comma 3, della Costituzione stabilisce che Roma è la capitale della Repubblica e che la legge dello Stato disciplina il suo ordinamento).

L'articolo 24 della legge 42 del 2009 stabilisce che “in sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale”

Il comma 3 dell'articolo 24 stabilisce che, oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:

- a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;
- b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
- c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
- d) edilizia pubblica e privata;
- e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;
- f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la regione Lazio;
- g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

(Per chiarezza, si precisa che l'articolo 118, comma 2 della Costituzione stabilisce che “i comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”).

Il comma 4 dell'articolo 24 prevede che l'esercizio delle funzioni individuate dal comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale che assume la denominazione di Assemblea capitolina.

Stabilisce inoltre che, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 5 dell'articolo 24, l'Assemblea capitolina approva lo statuto di Roma capitale.

Il comma 5 dell'articolo 24 prevede che, con uno o più decreti legislativi, sentita la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) specificazione delle funzioni amministrative individuate nel comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
- b) assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica.

Inoltre, il decreto legislativo previsto dal comma 5 andrà a disciplinare lo status dei membri dell'Assemblea capitolina e stabilirà anche i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio. Il patrimonio, che verrà attribuito alla città di Roma, sarà commisurato alle funzioni e alle competenze ad essa attribuite. Inoltre verranno trasferiti (sempre alla città di Roma) i beni appartenenti al patrimonio dello Stato che non sono più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale.

I commi 9 e 10 dell'articolo 24 stabiliscono che, in seguito all'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni contenute nell'articolo 24 si applicheranno alla città metropolitana di Roma capitale. Pertanto, la città metropolitana di Roma capitale (una volta istituita), oltre alle funzioni attribuite alla città metropolitana, continua a svolgere anche le funzioni individuate nell'articolo 24 della legge 42 del 2009.

Il decreto legislativo 17 settembre 2010 n. 156.

Proprio per dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 24, è stato emanato il decreto legislativo 17 settembre 2010 n. 156.

Per arrivare all'approvazione definitiva, il d.lgs. 156/2010 ha seguito un preciso iter.

Innanzitutto, il testo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno 2010; sono stati sentiti la regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma; il 29 luglio 2010 è stata sancita l'intesa in Conferenza unificata; è stato acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Infine, il decreto legislativo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 17 settembre 2010.

Occorre innanzitutto precisare che il d.lgs. 156/2010 riguarda esclusivamente l'assetto istituzionale di Roma capitale.

Il decreto legislativo 156 del 2010 contiene le disposizioni fondamentali dell'ordinamento di Roma capitale; stabilisce che sono organi di governo di Roma capitale, l'Assemblea capitolina, la Giunta capitolina e il Sindaco (art. 2).

L'articolo 3 dispone che l'Assemblea capitolina è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed è composta dal Sindaco e da 48 consiglieri.

Stabilisce che l'Assemblea capitolina, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a) della legge 42 del 2009, disciplina con propri regolamenti l'esercizio delle funzioni elencate nel comma 3 dell'articolo 24 della legge 42 del 2009.

Inoltre, l'Assemblea capitolina, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a) della legge 42 del 2009, approva lo statuto di Roma capitale.

Sarà lo statuto a disciplinare, nei limiti stabiliti dalla legge, i municipi di Roma capitale, quali circoscrizioni di decentramento, in un numero non superiore a 15, favorendone l'autonomia amministrativa e finanziaria.

Lo statuto ed i regolamenti dovranno prevedere forme di monitoraggio e di controllo da affidare ad organismi posti in posizione di autonomia rispetto alla Giunta capitolina, finalizzate a garantire, nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, il rispetto degli standard e degli obiettivi di servizio definiti dai decreti legislativi previsti dalla legge 42 del 2009, nonché l'efficace tutela dei diritti dei cittadini.

L'art. 4 del d. lgs 156/2010 stabilisce che il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione di Roma capitale e che può essere udito nelle riunioni del Consiglio dei Ministri quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma capitale.

E prevede che la Giunta capitolina è composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori pari ad un quarto dei consiglieri assegnati all'Assemblea capitolina.

L'articolo 5 del d.lgs 156/2010 riguarda lo status degli amministratori di Roma capitale.

Prevede che il sindaco, il presidente dell'Assemblea capitolina e gli Assessori hanno diritto a percepire una indennità di funzione determinata con decreto del Ministro dell'Interno.

Ma, anche i consiglieri dell'Assemblea capitolina (diversamente da quanto avviene per i consiglieri comunali) hanno diritto a percepire una indennità omnicomprensiva di funzione, determinata con decreto del Ministro dell'Interno in una quota parte dell'indennità del Sindaco. Nel caso di assenza non giustificata dalle sedute, il regolamento per il funzionamento dell'Assemblea capitolina dovrà prevedere l'applicazione di detrazioni dall'indennità.

L'articolo 7 del d.lgs 156/2010 (disposizioni transitorie e finali) prevede che, per quanto non espressamente previsto, agli organi di Roma capitale si applicano le disposizioni previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs 267/2000).

Precisa inoltre che, fino alla prima elezione dell'Assemblea capitolina, successiva alla data di entrata in vigore del decreto 156/2010, il numero dei suoi membri resta fissato in 60 oltre il sindaco ed il numero degli assessori resta fissato in quello previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Si ribadisce quindi che il decreto legislativo 17 settembre 2010 n. 156 riguarda la sola parte ordinamentale di Roma capitale.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 e il trasferimento delle risorse, l'assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, l'applicazione delle disposizioni sullo status degli amministratori, l'attribuzione a Roma capitale di un proprio patrimonio e il trasferimento a titolo gratuito di beni appartenenti al patrimonio dello Stato, si rinvia ad altro decreto.